

725.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Articolo 22, emendamenti e subemendamenti)	8
Missioni valevoli nella seduta del 24 maggio 2000	3	(Sezione 3 – Articolo 24, emendamenti, subemendamenti ed articolo aggiuntivo)	17
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 4 – Articolo 25, emendamenti e subemendamento)	22
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4	(Sezione 5 – Articolo 26, emendamenti e articoli aggiuntivi)	27
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	4	Proposta di legge S. 3157 (approvata dal Senato) n. 5967 ed abbinata proposte di legge nn. 1823-2283-2359	30
Richieste ministeriali di parere parlamentare	4	(Sezione 1 – Articolo 1)	30
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 2 – Articolo 2)	30
Progetti di legge nn. 332-354-369-1484-1832-2378-2431-2625-2743-2752-3666-3751-3922-3945-4931-5541	6	(Sezione 3 – Articolo 3)	31
(Sezione 1 – Articolo 21 ed emendamenti)	6	(Sezione 4 – Articolo 4)	31
		(Sezione 5 – Articolo 5 ed emendamenti) ..	31

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 6 – Articolo 6 ed emendamento)	32	(Sezione 5 – Intendimenti del Governo circa l'impostazione del prossimo documento di programmazione economico-finanziaria)	35
(Sezione 7 – Ordine del giorno)	32	(Sezione 6 – Iniziative per il miglioramento della situazione carceraria in Italia)	36
Interrogazioni a risposta immediata	34	(Sezione 7 – Affidamento ad autorità civili del coordinamento e della direzione del dipartimento di pubblica sicurezza)	36
(Sezione 1 – Compatibilità del nuovo sistema di telefonia mobile con la tutela dell'ambiente e la salute dei cittadini)	34	(Sezione 8 – Dichiarazioni del ministro del tesoro circa gli effetti della spesa regionale sul risanamento dei conti pubblici)	37
(Sezione 2 – Interventi per garantire la sicurezza delle imprese nel Mezzogiorno) ..	34	(Sezione 9 – Svolgimento della « giornata dell'orgoglio omosessuale » a Roma)	37
(Sezione 3 – Valutazioni del Governo circa la fuga di notizie verificatesi sull'inchiesta per l'omicidio del professor Massimo D'Antona)	35		
(Sezione 4 – Riordino dell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero)	35		

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta
del 24 maggio 2000.**

Angelini, Bordon, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Frau, Gambale, Giacalone, Labate, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Maselli, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Polizzi, Ranieri, Rivera, Schietroma, Sica, Solaroli, Armando Veneto, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Angelini, Bordon, Calzavara, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Bisceglie, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Frau, Gambale, Giacalone, Labate, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Martino, Maselli, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Nesi, Nocera, Occhetto, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Polizzi, Ranieri, Rivolta, Rivera, Saraca, Schietroma, Sica, Solaroli, Armando Veneto, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 23 maggio 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FRATTINI: « Disposizioni in materia di semplificazione delle pratiche automobilistiche » (7003);

SIMEONE: « Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di esenzione dall'IVA per le operazioni attive e passive poste in essere dalle organizzazioni di volontariato nell'ambito della loro attività solidaristica » (7004);

SIMEONE: « Modifica all'articolo 41 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, in materia di requisiti per l'ammissione agli esami di laurea » (7005);

SIMEONE: « Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di appalti pubblici » (7006);

SIMEONE: « Modifica all'articolo 829 del codice civile, in materia di sdemanializzazione di fatto » (7007);

MENIA ed altri: « Concessione di un finanziamento al Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste in occasione del bicentenario della sua fondazione e del centenario della morte di Giuseppe Verdi » (7008);

BONATO: « Disposizioni per il trasferimento ai comuni dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato » (7009);

MASSIDDA ed altri: « Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale » (7010);

JERVOLINO RUSSO ed altri: « Estensione dell'ambito di applicazione dell'articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi universitari » (7011);

BARTOLICH ed altri: « Modifica all'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di concessione dei pasaporti » (7012).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è deferito alla IX Commissione permanente (Trasporti) in sede referente:

STAGNO d'ALCONTRES ed altri: « Disposizioni per lo sviluppo economico della regione siciliana e delle attività portuali internazionali della provincia di Messina e delle aree limitrofe » (6913) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), VII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV.*

Assegnazione di una proposta d'inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente), in sede referente:

CIAPUSCI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'incidente occorso nel traforo del Monte Bianco il 24 marzo 1999 » (doc. XXII, n. 63) *Parere delle Commissioni I, II, V e IX.*

Trasmissione dal ministro per la solidarietà sociale.

Il ministro per la solidarietà sociale, con lettera del 16 maggio 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, agli ordini del giorno in Assemblea MOLINARI n. 9/259/1, Maura COSSUTTA ed altri n. 9/259/4, accolti dal Governo nella se-

data dell'Assemblea del 13 ottobre 1999, GUIDI n. 9/259/2, accolto dal Governo e approvato nella seduta dell'Assemblea del 13 ottobre 1999 e Maura COSSUTTA ed altri n. 9/259-B/3, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 22 febbraio 2000, concernenti agevolazioni per l'assistenza a portatori di *handicap*.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale-Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri con lettera in data 26 aprile 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 aprile 2000.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 19 maggio 2000, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Prazzo (Cuneo) e San Vero Milis (Oristano).

Questa documentazione è depositata nell'ufficio del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro della difesa, con lettera in data 19 maggio 2000, ha trasmesso, ai sensi

dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2000, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143, del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 giugno 2000.

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 23 maggio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della

legge 14 luglio 1993, n. 238, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato Spa.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 giugno 2000.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROGETTI DI LEGGE: SCALIA; SIGNORINO ED ALTRI; PECORARO SCANIO; SAIA ED ALTRI; LUMIA ED ALTRI; CALDEROLI ED ALTRI; POLENTA ED ALTRI; GUERZONI ED ALTRI; LUCÀ ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; BERTINOTTI ED ALTRI; LO PRESTI ED ALTRI; ZACCHEO ED ALTRI; RUZZANTE; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; BURANI PROCACCINI ED ALTRI: LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI (332-354-369-1484-1832-2378-2431-2625-2743 2752-3666-3751-3922-3945-4931-5541)

(A.C. 332 - sezione 1)

ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

(Sistema informativo dei servizi sociali).

1. Lo Stato, le regioni e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è nominata, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, una commissione tecnica, composta da sei esperti di cui due designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. La commissione ha il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti

attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali. La commissione è presieduta da uno degli esperti designati dal Ministro per la solidarietà sociale. I componenti della commissione durano in carica due anni.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione definisce le modalità e individua, anche nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le regioni e gli enti locali ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali, in conformità con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione del sistema informativo dei servizi sociali a livello locale.

4. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 21.

(Sistema informativo dei servizi sociali).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 21.

(Sistema informativo dei servizi sociali).

1. Lo Stato, le regioni e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, delle risorse e del sistema integrato degli interventi e dei servizi e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative e con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è nominata, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, una commissione tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-città. La commissione ha il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali. La commissione è presieduta da uno degli esperti eletto all'interno della stessa. La commissione dura in carica 2 anni e ogni membro non può essere rieletto per più di due volte consecutive.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le modalità, e individua, anche nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le regioni, le comunità montane e gli enti locali ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali, in conformità con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e i comuni, individuano le forme organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione del sistema informativo dei servizi sociali a livello locale.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico degli oneri generali di bilancio per spese di funzionamento degli enti di competenza.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cè.

Al comma 1, sostituire le parole: e i comuni con le seguenti: , i comuni e le province.

21. 8. Michielon.

Al comma 1, sostituire le parole: un sistema informativo con le seguenti: il sistema informativo pubblico.

21. 9. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 1, dopo le parole: dei bisogni sociali, aggiungere le seguenti: delle risorse,

21. 1. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: composta da sei esperti, *aggiungere le seguenti:* di comprovata esperienza nel settore sociale ed in campo informativo.

21. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dall'Associazione nazionale dei comuni italiani *con le seguenti:* dalla Conferenza Stato-città.

21. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: designati dal Ministro per la solidarietà sociale *con le seguenti:* eletto all'interno della stessa.

21. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2 sostituire il quarto periodo con il seguente: La commissione dura in carico per 2 anni ed ogni membro non può essere riletto per più di due volte consecutive.

21. 5. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.

21. 10. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: coordinamento tecnico con le regioni *aggiungere le seguenti:* , le comunità montane.

21. 6. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 3 secondo periodo, dopo le parole: le regioni *aggiungere le seguenti:*, le province.

21. 7. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 4, sopprimere la parola: eventuali

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito dei piani di cui agli articoli 18 e 19, si definiscono le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.

21. 11. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(A.C. 332 - sezione 2)

ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

CAPO V

INTERVENTI, SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 22.

(Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

2. Per garantire uniformità di offerta sul territorio nazionale, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi, secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto anche conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:

a) misure di sostegno e promozione delle condizioni dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari, attraverso servizi, misure economiche e organizzazione dei tempi atti a favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

b) misure di sostegno nei confronti di minori e adulti con mancanza totale o parziale di autonomia tramite l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza;

c) misure di contrasto alla povertà a favore di cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;

d) misure economiche per favorire la vita autonoma o la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

e) servizi di aiuto alla persona per favorire la permanenza a domicilio di anziani, disabili e persone con disagio psico-sociale, nonché iniziative per promuovere e valorizzare il sostegno domiciliare e l'integrazione sociale attraverso forme innovative di solidarietà comunitaria;

f) accoglienza e socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali di anziani e disabili, con elevata fragilità personale, sociale e limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio;

g) informazione e consulenza alla persona e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e promuovere iniziative di auto-aiuto;

h) prestazioni integrate di tipo socio-sanitario e socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;

i) percorsi integrati socio-sanitari tramite servizi e misure economiche per favorire l'inserimento sociale, l'istruzione scolastica, professionale e l'inserimento al lavoro di persone con disabilità psico-fisica.

3. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), almeno l'erogazione delle seguenti prestazioni:

a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

b) interventi per le situazioni di emergenza sociale, personali e familiari;

c) assistenza domiciliare;

d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;

e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO

CAPO V

INTERVENTI, SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 22.

(Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

Sopprimerlo.

22. 17. Novelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 22.

(Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche ivi comprese le detrazioni fiscali di cui all'articolo 16, comma 6, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali opera, secondo le caratteristiche e i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, utilizzando le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) realizzare misure di sostegno e promozione delle condizioni dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari, attraverso servizi, misure economiche e organizzazione dei tempi atti a favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

b) attuare misure, anche di tipo economico, idonee a favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

c) creare misure di sostegno nei confronti di minori e adulti con mancanza totale o parziale di autonomia tramite l'inserimento presso famiglie e strutture residenziali o semiresidenziali;

d) realizzare misure di contrasto alla povertà, a favore di cittadini impossibilitati a produrre reddito, per limitazioni personali o sociali;

e) creare servizi di aiuto alla persona per favorire la permanenza a domicilio di anziani, disabili e persone con disagio psico-sociale, nonché iniziative per promuove

vere e valorizzare il sostegno domiciliare e l'integrazione sociale anche attraverso forme innovative di solidarietà comunitaria;

f) prevedere forme di accoglienza e socializzazione, presso strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, di anziani e disabili non assistibili a domicilio o con elevata fragilità personale, sociale e limitazione dell'autonomia, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 16, comma 3;

g) fornire consulenze e informare le persone e le famiglie al fine di favorire la fruizione dei servizi e promuovere iniziative di auto-aiuto;

h) realizzare prestazioni integrate di tipo socio-sanitario e socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e di reinserimento sociale;

i) attuare percorsi integrati socio-sanitari tramite servizi e misure economiche per favorire l'inserimento sociale, l'istruzione scolastica, professionale e l'inserimento al lavoro di persone con disabilità psico-fisica.

3. Nell'ambito della rete integrata di interventi e servizi sociali è vietata l'attribuzione a soggetti privati degli accertamenti concernenti la situazione di abbandono dei minori e le valutazioni sulla personalità degli aspiranti all'adozione e all'affido.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cè.

Al comma 1, dopo le parole: con eventuali misure economiche aggiungere le seguenti: ivi comprese le detrazioni fiscali di cui all'articolo 16, comma 6, della presente legge.

22. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 22. 27
DEL GOVERNO

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, alinea, dopo le parole: e riabili-

tazione *aggiungere le seguenti*: nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

0. 22. 27. 4. La Commissione.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, alinea, sostituire le parole da: gli interventi fino alla fine dell'alinea, con le seguenti: il sistema integrato di interventi e di servizi sociali opera secondo le caratteristiche e i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, utilizzando le risorse del fondo nazionale per le politiche sociali, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi.

0. 22. 27. 18. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, al comma 2, alinea, sostituire le parole: il livello essenziale con le seguenti: i livelli essenziali non riducibili.

Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le regioni e gli enti locali possono fornire a loro totale carico, prestazioni sociali e socio-assistenziali in aggiunta a quelle essenziali non riducibili di cui al comma 2.

0. 22. 27. 36. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, alinea, sostituire le parole: il livello essenziale con le seguenti: i livelli essenziali non riducibili.

0. 22. 27. 15. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, alinea, sopprimere le parole: nei limiti delle risorse del fondo nazionale per

le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinati dagli enti locali alla spesa sociale.

0. 22. 27. 17. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, alinea, sopprimere le parole: tenuto conto delle risorse ordinarie già destinati dagli enti locali alla spesa sociale.

0. 22. 27. 16. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;

0. 22. 27. 1. La Commissione.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, lettera a), sostituire le parole: in stato di povertà con le seguenti: impossibilitate a produrre reddito, per limitazioni personali o sociali.

0. 22. 27. 21. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, lettera b), dopo le parole: di persone aggiungere le seguenti: anche solo temporaneamente, siano.

0. 22. 27. 30. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, lettera c), dopo le parole: situazioni di disagio aggiungere le seguenti: il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento.

0. 22. 27. 2. La Commissione.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, lettera c), sopprimere le parole: di tipo familiare.

0. 22. 27. 22. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, lettera e), sopprimere le parole da: per assicurare fino alla fine della lettera..

0. 22. 27. 24. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, lettera e), sostituire le parole da: per assicurare fino alla fine della lettera con le seguenti: per problematiche connesse alla maternità..

0. 22. 27. 25. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, lettera e), sostituire le parole da: dalle seguenti leggi fino alla fine della lettera, con le seguenti: dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798 e successive modificazioni e integrazioni.

0. 22. 27. 23. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, lettera f), dopo la parola: interventi aggiungere le seguenti: attuati mediante l'erogazione di servizi e di misure economiche, nonché la realizzazione di percorsi integrati socio-sanitari.

0. 22. 27. 34. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, lettera f), dopo la parola: interventi aggiungere le seguenti: attuati avva-

lendosi anche delle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 4.

0. 22. 27. 33. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, lettera f), dopo le parole: per la piena integrazione aggiungere le seguenti: sociale, scolastica, professionale e lavorativa.

0. 22. 27. 32. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, lettera f), sostituire le parole da: per i soggetti fino a: n. 104 del 1992 con le seguenti: per le persone disabili.

0. 22. 27. 26. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, lettera g), dopo la parola: interventi aggiungere le seguenti: attuati anche attraverso forme innovative di solidarietà comunitaria.

0. 22. 27. 35. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, lettera g), dopo le parole: le persone aggiungere le seguenti: non autosufficienti, con disagio psico-sociale,

0. 22. 27. 19. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, lettera g), dopo le parole: persone anziane aggiungere le seguenti: malate di Alzheimer.

0. 22. 27. 4-bis. Michielon, Guido Dussin, Cè.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, lettera g), sostituire le parole: e disabili con le seguenti: o disabili.

0. 22. 27. 20. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, lettera g), sopprimere le parole: , in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione della autonomia.

0. 22. 27. 29. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, lettera h), aggiungere in fine le parole: avvalendosi anche delle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 4.

0. 22. 27. 31. Michielon.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2, lettera i), dopo le parole: dei servizi e aggiungere la seguente: per.

0. 22. 27. 3. La Commissione.

All'emendamento 22. 27 del Governo, sopprimere il comma 2-bis.

0. 22. 27. 8. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2-bis, sopprimere il primo periodo.

0. 22. 27. 9. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole: 3 agosto 1998, n. 296.

0. 22. 27. 10. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: 15 febbraio 1996, n. 66 aggiungere le seguenti: 18 marzo 1993, n. 67.

0. 22. 27. 28. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: 15 febbraio 1996, n. 66 aggiungere le seguenti: 18 febbraio 1999 n. 45, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.

0. 22. 27. 13. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole: decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

0. 22. 27. 11. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: legge n. 104 del 1992 aggiungere le seguenti: e successive modificazioni e integrazioni.

0. 22. 27. 27. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole: per i minori disabili.

0. 22. 27. 12. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2-bis, sopprimere il secondo periodo.

0. 22. 27. 5. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per favorire la deistituzionalizzazione, le regioni possono prevedere incentivi per la realizzazione di servizi e strutture a ciclo residenziale, destinate all'accoglienza dei minori, organizzate nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.

0. 22. 27. 6. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per favorire la deistituzionalizzazione, le regioni prevedono incentivi per la realizzazione di servizi e strutture a ciclo residenziale, destinate all'accoglienza dei minori, organizzate nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.

0. 22. 27. 7. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 22. 27 del Governo, comma 2-bis, il secondo periodo, dopo le parole: accoglienza dei minori, aggiungere le seguenti: , realizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

0. 22. 27. 14. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:

a) misure di sostegno al reddito e relativi servizi di accompagnamento e di

integrazione sociale rivolti alle persone in stato di povertà, con particolare riferimento alle situazioni di povertà estreme e alle persone senza fissa dimora;

b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dalle seguenti leggi: regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;

f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della stessa legge n. 104, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;

h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da

droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;

i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e promuovere iniziative di auto-aiuto.

2-bis. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera *c)*, sono realizzati, in particolare, secondo le finalità delle leggi 27 maggio 1991, n. 176, 28 agosto 1997, n. 285, 23 dicembre 1997, n. 451, 3 agosto 1998, n. 296, 31 dicembre 1998, n. 476, 4 maggio 1983, n. 184, 15 febbraio 1996, n. 66, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché della legge n. 104 del 1992, per i minori disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.

22. 27. Governo.

Al comma 2, sostituire l'alea con il seguente: Il sistema integrato di interventi e servizi sociali opera secondo le caratteristiche e i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, utilizzando le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

22. 5. Cè, Dalla Chiesa, Cavaliere.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole da: gli interventi di seguito *fino alla fine dell'alea con le seguenti:* la programmazione nazionale, regionale e locale deve prevedere, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenendo anche conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale, ferma restando in ogni caso la

garanzia del soddisfacimento particolare dei bisogni dei soggetti di cui all'articolo 38 della Costituzione:

22. 20. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: il livello essenziale *con le seguenti:* i livelli essenziali non riducibili.

Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, primo periodo, dopo le parole: a rilevanza sanitaria *aggiungere le seguenti:* e la quota sociale delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale sono ricomprese nei livelli essenziali non riducibili di cui all'articolo 22 e.

22. 26. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma, 2 alinea, sopprimere le parole: tenuto anche conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale.

22. 6. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, alinea, sopprimere la parola: già.

22. 7. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, lettera a), premettere la parola: realizzare.

22. 8. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, lettera b), premettere la parola: creare.

22. 9. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: con pagamento di retta a favore della famiglia.

22. 1. Lucchese, Del Barone.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: misure di contrasto con le seguenti: realizzare misure di contrasto.

22. 10. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, sopprimere la lettera d) e la lettera h).

22. 21. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: misure economiche per con le seguenti: attuare misure anche di tipo economico.

22. 11. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: con pagamento di retta a favore della famiglia.

22. 2. Lucchese, Del Barone.

Al comma 2, lettera e), premettere la parola: creare.

22. 12. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: con pagamento di retta a favore della famiglia.

22. 3. Lucchese, Del Barone.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: accoglienza e socializzazione con le seguenti: prevedere forme di accoglienza e socializzazione.

22. 13. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: informazione e consulenza alla persona e alle famiglie per con le seguenti: fornire consulenze e informare le persone e le famiglie al fine di.

22. 14. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: e promuovere iniziative di auto-aiuto.

22. 25. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: prestazioni integrate con le seguenti: realizzare prestazioni integrate.

22. 15. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , avvalendosi anche delle istituzioni di cui al comma 4 dell'articolo 1;

Conseguentemente, alla lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , avvalendosi anche delle istituzioni di cui al comma 4 dell'articolo 1.

22. 24. Michielon.

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: percorsi integrati con le seguenti: attuare percorsi integrati.

22. 16. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

l) misure e servizi di assistenza e di accoglienza per donne con forti disagi nell'ambito familiare.

22. 23. Procacci, Gardiol.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: comma 3, lettera a) aggiungere le seguenti: , tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali.

22. 28. La Commissione.

Al comma 3, alinea, sostituire la parola: almeno con la seguente: comunque.

22. 29. La Commissione.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;

22. 22. (Nuova formulazione) Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Nell'ambito della rete integrata di interventi e servizi sociali è vietata l'attribuzione a soggetti privati degli accertamenti concernenti la situazione di abbandono dei minori e la valutazione sulla personalità degli aspiranti all'adozione e all'affido.

22. 18. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le regioni e gli enti locali possono fornire, a loro totale carico, prestazioni sociali e socio-assistenziali in aggiunta a quelle essenziali non riducibili di cui al comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, alinea, sostituire le parole: il livello essenziale con le seguenti: i livelli essenziali non riducibili.

22. 19. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

(A.C. 332 - sezione 3)

**ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

SEZIONE II

**MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E RIORDINO
DEGLI EMOLUMENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI.**

ART. 24.

(Reddito minimo di inserimento).

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — *(Estensione del reddito minimo di inserimento).* — 1. Il Governo,

sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, riferisce al Parlamento, entro il 28 febbraio 2001, sull'attuazione della sperimentazione e sui risultati conseguiti e definisce le modalità e i termini per l'estensione dell'istituto del reddito minimo di inserimento sul territorio nazionale come misura generale di contrasto della povertà, alla quale ricondurre anche gli assegni e gli emolumenti erogati ai sensi dell'articolo 3, commi 14 e 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ».

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO**

SEZIONE II

**MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E RIORDINO
DEGLI EMOLUMENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI**

ART. 24.

(Reddito minimo di inserimento).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 24.

(Reddito minimo di inserimento).

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è sostituito dal seguente:

« ART. 15.

(Valutazione ed estensione del reddito minimo di inserimento).

1. Il Governo, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281 riferisce al Parlamento, entro il 28 febbraio 2001 sull'attuazione della sperimentazione, sui risultati conseguiti, nonché sulla valutazione dei medesimi.

2. In caso di valutazione positiva dei risultati di cui al comma 1, entro il 30 giugno 2001 con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400 del 1988, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, nonché previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione il reddito minimo di inserimento è adottato su tutto il territorio nazionale come misura di contrasto alla povertà.

3. Il decreto di cui al comma 2, riconduce altresì all'istituto del reddito minimo di inserimento come misure di contrasto alla povertà, con l'inclusione dei requisiti di accesso, gli assegni e gli emolumenti erogati ai cittadini privi di reddito ai sensi dell'articolo 3, commi 14 e 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Nel medesimo decreto sono ridefiniti i parametri per l'accesso al reddito minimo di inserimento differenziandoli sul territorio nazionale in rapporto al costo della vita calcolato su base provinciale ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Cè.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 24.

1. Dal 1° gennaio 2001 l'istituto del reddito minimo di inserimento è esteso sul territorio nazionale come misura di contrasto alla povertà e per la sua attuazione sono finalizzate risorse aggiuntive del fondo nazionale per le politiche sociali.

24. 8. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

24. 1. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 28 febbraio con le seguenti: 30 maggio.

24. 5. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 24. 10
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 24.10 della Commissione, alle parole: Con successivo premettere le seguenti: In caso di valutazione positiva dei risultati di cui al periodo precedente,

0. 24. 10. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 24.10 della Commissione, sostituire le parole: Con successivo provvedimento legislativo con le seguenti: Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, entro il 30 giugno 2001, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, nonché previa espressione del parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione,

0. 24. 10. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 24.10 della Commissione, dopo le parole: provvedimento legislativo, aggiungere le seguenti: da emanarsi entro il 30 giugno 2001.

0. 24. 10. 3. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 24.10 della Commissione, sostituire le parole: i termini e le risorse per l'estensione *con le seguenti:* e le risorse per l'adozione, su tutto il territorio nazionale, entro il 31 luglio 2001,

0. 24. 10. 4. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 24.10 della Commissione, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel medesimo provvedimento sono ridefiniti i parametri per l'accesso al reddito minimo di inserimento, differenziandoli sul territorio nazionale in rapporto al costo della vita calcolato su base provinciale.

0. 24. 10. 5. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: e definisce le modalità *fino alla fine del comma con le seguenti:* . Con successivo provvedimento legislativo, tenuto conto dei risultati della sperimentazione, sono definiti le modalità, i termini e le risorse per l'estensione dell'istituto del reddito minimo di inserimento come misura generale di contrasto della povertà, alla quale ricondurre anche gli altri interventi di sostegno del reddito, quali gli assegni e gli emolumenti di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

24. 10. La Commissione.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: e definisce le modalità *con le seguenti:* nonché sulla valutazione dei medesimi e, nel caso di valutazione positiva e del parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, definisce, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400/1988, le modalità.

24. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: e definisce le modalità *con le seguenti:* nonché sulla valutazione dei medesimi e, nel caso di valutazione positiva, definisce, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400 del 1988, le modalità.

24. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: e definisce *aggiungere le seguenti:* con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 400 del 1988.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il decreto di cui al comma 1 ridefinisce, inoltre, i parametri per l'accesso al reddito minimo di inserimento differenziandoli sul territorio nazionale in rapporto al costo della vita calcolato su base provinciale.

24. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: alla quale ricondurre *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* in modo da non determinare una riduzione degli attuali trattamenti, facendo salvi i diritti acquisiti rispetto a quanto previsto dall'articolo 3, commi 14 e 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con l'obiettivo di realizzare una disciplina armonica tra i diversi istituti.

24. 7. Maura Cossutta, Saia.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 24.11 DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 24.11 della Commissione, premettere le parole: Tra le misure di contrasto alla povertà, di cui all'articolo 22, comma 2, lettera c), della presente legge, è ricompreso.

Conseguentemente, sopprimere le parole da: è definito fino alla fine dell'emendamento.

0. 24. 11. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 24.11 della Commissione, sostituire le parole: lettera a) con le seguenti: lettera c).

0. 24. 11. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 24.11 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole: , ma non esaurisce le medesime.

0. 24. 11. 3. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 24.11 della Commissione, aggiungere la seguente parte consequenziale:

all'articolo 22, comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , tra le quali va ricompreso anche l'istituto del reddito minimo di inserimento, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, come modificato dall'articolo 24 della presente legge.

0. 24. 11. 4. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è definito quale misura di contrasto della povertà e di sostegno al reddito nell'ambito di quelle indicate all'articolo 22, comma 2, lettera a), della presente legge.

24. 11. La Commissione.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 24. 01
DEL GOVERNO

All'emendamento 24.01 del Governo, comma 1, sostituire le parole: All'interno con le seguenti: Nell'ambito.

0. 24. 01. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 24.01 del Governo, comma 1, sostituire le parole: a coloro che si trovano senza con le seguenti: alle persone senza fissa.

0. 24. 01. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 24.01 del Governo, comma 1, sostituire le parole: a coloro con le seguenti: alle persone di nazionalità italiana.

0. 24. 01. 3. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 24.01 del Governo, comma 2, primo periodo, dopo le parole: progetti presentati aggiungere le seguenti: alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità ed entro i termini fissati dal decreto di cui al comma 3.

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole da: I progetti fino a: definisce con le seguenti: La Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la conferenza unificata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i tempi e.

0. 24. 01. 4. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 24.01 del Governo, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di volontariato con le seguenti: e dagli

enti di volontariato e di promozione sociale.

0. 24. 01. 5. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 24.01 del Governo, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di altri organismi senza scopo di lucro con le seguenti: , dagli organismi non lucrativi di utilità sociale, dagli organismi di cooperazione, dalle fondazioni, dalle IPAB, dagli enti di patronato e da altri organismi del privato sociale.

0. 24. 01. 6. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 24.01 del Governo, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: senza scopo di lucro con le seguenti: del privato sociale.

0. 24. 01. 7. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 24.01 del Governo, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e, ove possibile, nel mondo del lavoro.

0. 24. 01. 8. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 24.01 del Governo, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: dagli enti locali,

Conseguentemente, al medesimo periodo:

sostituire le parole: si riferiscono ai comuni delle con le seguenti: operano nelle;

aggiungere, in fine, le parole: e dagli enti locali che appartengono a queste ultime.

0. 24. 01. 9. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 24. 01 del Governo, al comma 3, dopo le parole: conferenza unificata *aggiungere le seguenti:* individua le grandi aree urbane di cui al comma 2 e.

0. 24. 01. 10. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 24. 01 del Governo, al comma 4, sostituire le parole da: Una quota *fino a :* è destinata con le seguenti: Per ciascuno degli anni del triennio 2000-2002, è destinato un finanziamento di 30 miliardi di lire annui.

Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: pari a lire 20 miliardi con le seguenti: e 4, pari a lire 50 miliardi.

0. 24. 01. 11. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 24. 01 del Governo, al comma 4, sostituire le parole da: Una quota *fino a :* è destinata con le seguenti: Per ciascuno degli anni del triennio 2000-2002, è destinato un finanziamento di 20 miliardi di lire annui.

Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: pari a lire 20 miliardi con le seguenti: e 4, pari a lire 40 miliardi.

0. 24. 01. 12. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 24. 01 del Governo, al comma 4, sostituire le parole da: Una quota *fino a :* è destinata con le seguenti: Per ciascuno degli anni del triennio 2000-2002, è destinato un finanziamento di 15 miliardi di lire annui.

Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: pari a lire 20 miliardi con le seguenti: e 4, pari a lire 35 miliardi.

0. 24. 01. 13. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Interventi per il potenziamento della rete dei servizi sociali rivolti alle persone in stato di povertà estrema e senza dimora).

1. All'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali sono effettuati interventi straordinari di potenziamento dei servizi degli enti locali e di altri organismi pubblici e del privato sociale destinati alle persone che versano in stato di povertà estrema e, prioritariamente, a coloro che si trovano senza dimora.

2. Ai fini di cui al comma 1, una quota aggiuntiva del Fondo di cui all'articolo 20, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, è destinata al finanziamento di progetti presentati dagli enti locali, dalle associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro operanti nel settore, concernenti la realizzazione di centri e servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento delle persone nella rete delle strutture di protezione sociale. Sono considerati in via prioritaria i progetti presentati, anche congiuntamente, dagli enti locali, dalle associazioni di volontariato o dagli altri organismi senza scopi di lucro operanti nel settore, che si riferiscono ai comuni delle grandi aree urbane individuate nel decreto di cui al comma 3.

3. I progetti sono presentati alla Presidenza del Consiglio dei ministri che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, definisce le modalità di presentazione dei progetti, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti e le modalità per l'azione di monitoraggio degli interventi.

4. Una quota delle risorse di cui all'articolo 20, pari a 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni del triennio 2000-2002, è destinata, con le modalità di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifica-

zioni e integrazioni, all'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali (ANFFAS).

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo speciale di parte corrente » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

24. 01. Governo.

(A.C. 332 - sezione 4)

ARTICOLO 25 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 25.

(Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo).

1. Il Governo è delegato ad emanare, nel rispetto del principio della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità già concessi ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei relativi importi, che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall'anda-

mento tendenziale degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni richiamate dal presente comma. La riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono, come misure di contrasto alla povertà o come incentivi per la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di *handicap*, per la valorizzazione delle capacità funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psicofisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:

1) reddito minimo per la disabilità totale a cui fare afferire pensioni e assegni che hanno la funzione di integrare, a seguito della minorazione, la mancata produzione di reddito. Il reddito minimo, nel caso di grave disabilità, è cumulabile con l'indennità di cui al numero 3), punto I), della presente lettera;

2) reddito minimo per la disabilità parziale, a cui fare afferire indennità e assegni concessi alle persone con diversi gradi di minorazione fisica e psichica per favorire percorsi formativi, l'accesso ai contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, da utilizzare anche temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e da revocare al momento dell'inserimento definitivo;

3) indennità per favorire la vita autonoma e la comunicazione, nonché per consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia. A tale indennità afferiscono gli emolumenti concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, per gravi disabilità, totale non autosufficienza e non deambulazione, con lo scopo di rimuovere l'esclusione sociale, favorire la comunicazione e la permanenza delle persone con disabilità grave o totale non autosufficienza a domicilio, anche in presenza di spese personali aggiuntive. L'indennità può essere concessa secondo le seguenti modalità tra loro non cumulabili:

I) indennità per l'autonomia di disabili gravi o pluriminorati, concessa a titolo della minorazione;

II) indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti;

b) cumulabilità dell'indennità di cura e di assistenza di cui alla lettera a), numero 3), punto II), con il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 24;

c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che danno luogo alla concessione degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del presente comma secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di pensioni e indennità dopo centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, prevedendo nello stesso la equiparazione tra gli emolumenti richiesti nella domanda presentata alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti;

e) equiparazione e ricollocazione delle indennità già percepite e in atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

f) disciplina del regime transitorio intercorrente tra la concessione degli emolumenti ridefiniti e quelli in atto, fatti salvi i diritti acquisiti per coloro che già fruiscono di assegni e indennità;

g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunità con i soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di cui all'articolo 24, a diretto beneficio dell'assistito;

h) revisione delle modalità e dei criteri e snellimento delle procedure relativi all'accertamento dell'invalidità civile ed alla verifica della sussistenza dei requisiti

per il riconoscimento delle relative prestazioni, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 4 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonché dall'*International classification of impairments disability and handicaps* (ICIDH) definita dall'Organizzazione mondiale della sanità;

i) fissazione delle modalità di controllo sulla permanenza dei requisiti che danno titolo agli emolumenti di cui al presente comma.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 25 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 25.

(Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo).

Sopprimerlo.

25. 1. Valpiana, Giordano, Nardini.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: spesa previdenziale aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

25. 45. La Commissione.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: spesa previdenziale, aggiungere le seguenti: nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 20.

25. 44. (da votare ai sensi dell'articolo 86 comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: già concessi con la seguente: spettanti.

25. 24. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 1, lettera a), alinea, primo periodo, dopo le parole: dei relativi importi aggiungere le seguenti: tramite la distinzione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale.

25. 32. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 1, lettera a), alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: e, nel complesso fino alla fine del periodo.

* **25. 12.** Porcu, Carlesi, Gramazio, Conti.

Al comma 1, lettera a), alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: e, nel complesso fino alla fine del periodo

* **25. 18.** Lucchese.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: formazione e lavoro di cui aggiungere le seguenti: al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, e.

25. 40. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) indennità per favorire l'inserimento, ove possibile, di soggetti con gravi

disabilità in strutture CEOD o centri simili ed il contemporaneo coinvolgimento e la partecipazione alle attività delle strutture stesse dei rispettivi familiari.

25. 7. Michielon.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 25.41
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 25.41 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole: per agevolare l'inserimento, ove possibile, di soggetti con gravi disabilità in strutture CEOD o centri simili ed il contemporaneo coinvolgimento e la partecipazione alle attività delle strutture stesse dei rispettivi familiari.

0. 25. 41. 1. Michielon, Guido Dussin, Cè, Cavaliere, Stucchi.

Al comma 1, lettera a), numero 3), alinea, primo periodo, dopo le parole: la vita autonoma e la comunicazione *aggiungere le seguenti:* , commisurata alla gravità,

25. 41. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), numero 3), alinea, secondo periodo, dopo le parole: per gravi disabilità *aggiungere le seguenti:* , psichiche e non,

25. 8. Michielon.

Al comma 1, lettera a), numero 3), alinea, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Tali indennità sono riconosciute al solo titolo di persona handicappata in situazione di gravità ai sensi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di particolare gravità ai sensi della legge 21 maggio 1998, n. 162.

25. 33. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso I, aggiungere, in fine, le parole: rimane confermato il diritto al cumulo di indennità spettanti nel caso di pluriminzioni , previsto dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 429.

25. 21. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso II, aggiungere, in fine, le parole: e commisurata alla sua gravità.

* **25. 13.** Porcu, Carlesi, Gramazio, Conti.

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso II, aggiungere, in fine, le parole: e commisurata alla sua gravità.

* **25. 17.** Lucchese.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) cumulabilità delle pensioni di inabilità e dell'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita liquidata a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

25. 2. Michielon, Paolo Colombo, Cè.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) estensione della cumulabilità delle pensioni di invalidità erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) con le rendite corrisposte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), anche ai lavoratori infortunati sul lavoro o per malattia professionale in vita.

25. 3. Michielon, Paolo Colombo, Cè.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) interpretazione dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nel senso che i decreti di rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono emanati annualmente indipendentemente dall'entità della variazione delle basi retributive.

25. 4. Michielon, Paolo Colombo, Cè.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: intercorrente tra la concessione degli emolumenti ridefiniti e quelli in atto.

25. 42. La Commissione.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: fatti salvi fino alla fine della lettera con le seguenti: ferma restando la salvaguardia sia dei diritti acquisiti da coloro che già fruiscono di pensioni, assegni o indennità, sia della natura dei diritti soggettivi dei benefici suddetti.

25. 22. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 25.43
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 25.43 della Commissione, sopprimere le parole: secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico,

0. 25. 43. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 25.43 della Commissione, sostituire le parole: della unificazione delle competenze, anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico con le seguenti: dell'accorpamento.

0. 25. 43. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 25.43 della Commissione, sopprimere le parole: anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico,

0. 25. 43. 3. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 25.43 della Commissione, sostituire le parole: tenuto conto di con le seguenti: al fine dell'adeguamento a.

0. 25. 43. 4. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 1, sostituire le lettera h) e i) con la seguente:

*h) revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico, revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni di cui al presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 4 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonché dall'*International classification of impairments disability and handicaps* (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità, definizione delle modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi.*

25. 43. La Commissione.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: International classification of impairments disability and handicaps aggiungere le seguenti: Classificazione Internazionale dei Disturbi, Disabilità ed Handicaps.

*** 25. 14.** Porcu, Carlesi, Gramazio, Conti.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: International classification of impairments disability and handicaps aggiungere le seguenti: Classificazione Internazionale dei Disturbi, Disabilità ed Handicaps.

* **25. 16.** Lucchese.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile, alla concessione delle prestazioni spettanti e alla verifica della sussistenza dei necessari requisiti, quali risultano dalla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e dall'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo il principio della massima possibile unificazione delle competenze.

25. 23. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il riordino degli assegni e delle indennità di cui al precedente comma non deve determinare una riduzione degli attuali trattamenti, né più restrittive condizioni relative ai requisiti psico-fisici e reddituali individuali. Dovrà inoltre essere specificato che la concessione dei nuovi emolumenti, in quanto costituenti diritti soggettivi, non deve essere subordinata a limitazioni negli stanziamenti complessivi. Le indennità previste alla lettera a), numero 3) del precedente comma devono essere concesse al titolo delle disabilità, e cioè svincolate dal reddito.

25. 10. Porcu, Carlesi, Gramazio, Conti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: degli enti e delle associazioni fino alla fine del periodo, con le seguenti: delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

25. 11. Porcu, Carlesi, Gramazio, Conti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: associazioni nazionali aggiungere le seguenti: maggiormente rappresentative.

* **25. 15.** Porcu, Carlesi, Gramazio, Conti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: associazioni nazionali aggiungere le seguenti: maggiormente rappresentative.

* **25. 19.** Lucchese.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: maggiormente rappresentative a livello nazionale con le seguenti: territorialmente più rappresentative.

25. 5. Michielon, Paolo Colombo, Cè.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: decreto legislativo aggiungere le seguenti: , corredato di adeguata relazione tecnica,

25. 20. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni con le seguenti: per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.

25. 6. Michielon, Paolo Colombo, Cè.

(A.C. 332 - sezione 5)

ARTICOLO 26 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 26.

(Criteri per l'accertamento delle condizioni reddituali).

1. Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica delle

condizioni reddituali è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

2. Ai fini di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, la verifica delle condizioni reddituali è effettuata tenendo conto altresì della composizione del nucleo familiare, della presenza all'interno dello stesso di minori, di soggetti portatori di *handicap* e di anziani o altri componenti in condizione di non autosufficienza, previo accertamento delle condizioni psico-fisiche.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 26.

(Criteri per l'accertamento delle condizioni reddituali).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 26.

(Criteri per la valutazione delle condizioni reddituali).

1. Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la valutazione delle condizioni reddituali è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

2. La valutazione delle condizioni reddituali di cui al comma 1 è effettuata tenendo conto altresì dalla presenza, all'interno del nucleo familiare, di minori, di soggetti portatori di *handicap* e di anziani o altri componenti in condizione di non autosufficienza, accertata ai sensi della normativa vigente.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Cè.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 26.

1. I contributi economici relativi ai servizi sociali obbligatori sono richiesti dai

comuni esclusivamente agli assistiti maggiorenni.

26. 1. Novelli.

Al comma 1, sostituire le parole: delle condizioni reddituali con le seguenti: della condizione economica del richiedente.

26. 8. La Commissione.

Al comma 1, dopo la parola: reddituali aggiungere le seguenti: e patrimoniali.

26. 5. Maura Cossutta, Saia.

Sopprimere il comma 2.

26. 9. La Commissione.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I contributi economici relativi ai servizi sociali obbligatori sono richiesti dai comuni esclusivamente agli assistiti maggiorenni.

26. 2. Valpiana, Giordano, Nardini.

*Al comma 2, sostituire le parole da: della composizione del nucleo familiare fino alla fine del comma con le seguenti: della presenza, all'interno del nucleo familiare, di minori, di soggetti portatori di *handicap* e di anziani o altri componenti in condizione di non autosufficienza accertata ai sensi della normativa vigente.*

26. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , eccettuate le persone in stato di invalidità grave o gravissima, per le quali il riferimento è effettuato al solo reddito individuale.

26. 4. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le persone con *handicap* in situazione di gravità ai sensi del*

comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di particolare gravità ai sensi della legge 21 maggio 1998, n. 162, le condizioni reddituali vengono valutate sulla base del reddito personale.

26. 6. Maura Cossutta, Saia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Ai sensi degli articoli 433 e 438 del codice civile, gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici dai parenti degli assistiti maggiorenni.

26. 7. Maura Cossutta, Saia.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

1. A decorrere dal 61° giorno di degenza presso le residenze sanitarie anziani (RSA) gestite direttamente dal servizio sanitario nazionale o con esso convenzionate, il ricoverato è tenuto a versare una somma non superiore al 60 per cento del proprio reddito pensionistico all'azienda sanitaria locale che ha disposto il ricovero. Il versamento deve essere effettuato con frequenza mensile.

2. Entro e non oltre i 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanano leggi per:

a) l'attuazione del comma 1 tenendo conto che al ricoverato deve essere garantita la disponibilità dell'intero reddito pensionistico o di una parte di esso al fine di poter provvedere alle proprie esigenze non soddisfatte dall'istituzione in cui è ricoverato, quali oneri verso terzi, vestiario, piccole spese personali e similari, ovvero alle necessità dei congiunti conviventi o comunque a proprio carico;

b) garantire ai ricoverati nelle residenze sanitarie anziani (RSA) tutte le occorrenti prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative, e alberghiere, comprese quelle inerenti l'indennità di accompagnamento.

stiche, riabilitative, e alberghiere, comprese quelle inerenti l'indennità di accompagnamento.

3. Alla scadenza di cui al comma 1 l'intero importo dell'indennità di accompagnamento degli utenti delle residenze sanitarie anziani (RSA) è destinato all'azienda locale che ne ha disposto il ricovero.

26. 01. Novelli.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

1. A decorrere dal 61° giorno di degenza presso le residenze sanitarie anziani (RSA) gestite direttamente dal servizio sanitario nazionale o con esso convenzionate, il ricoverato è tenuto a versare una somma non superiore al 60 per cento del proprio reddito pensionistico all'azienda sanitaria locale che ha disposto il ricovero. Il versamento deve essere effettuato con frequenza mensile.

2. Entro e non oltre i 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanano leggi per:

a) l'attuazione del comma 1 tenendo conto che al ricoverato deve essere garantita la disponibilità dell'intero reddito pensionistico o di una parte di esso al fine di poter provvedere alle proprie esigenze personali e similari, ovvero alle necessità dei congiunti conviventi o comunque a proprio carico;

b) garantire ai ricoverati nelle residenze sanitarie anziani (RSA) tutte le occorrenti prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative, e alberghiere, comprese quelle inerenti l'indennità di accompagnamento.

3. Alla scadenza di cui al comma 1 l'intero importo dell'indennità di accompagnamento è destinato all'azienda sanitaria locale che ne ha disposto il ricovero.

26. 02. Maura Cossutta, Saia.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 3157. — SENATORI SMURAGLIA ED ALTRI: NORME PER FAVORIRE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA DEI DETENUTI (APPROVATA DAL SENATO (5967) E ABBIANATE PROPOSTE DI LEGGE: BORGHEZIO ED ALTRI; CENTO ED ALTRI; CASCIO (1823-2283-2359)

(A.C. 5967 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5967 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante disciplina delle cooperative sociali, le parole: « si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. » sono sostituite dalle seguenti: « si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. ».

2. Nell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.

3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione ».

(A.C. 5967 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5967 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre

1991, n. 381, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, sono estese anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti. Nelle convenzioni con l'amministrazione penitenziaria dovrà essere definito anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario.

(A.C. 5967 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5967 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. Sgravi fiscali devono essere concessi alle imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.

(A.C. 5967 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5967 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

1. Le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi di cui all'articolo 3 sono determinate annualmente, sulla base delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6, con

apposito decreto del Ministro della giustizia da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, entro il 31 maggio di ogni anno. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

(A.C. 5967 - sezione 5)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5967 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

1. Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il dodicesimo comma è inserito il seguente:

« Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica ».

2. Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il sedicesimo comma è inserito il seguente:

« Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presenta ogni anno al Parlamento una relazione sui dati relativi allo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali. La relazione contiene altresì una specifica valutazione sull'idoneità degli spazi destinati a tali finalità.

5. 1 (nuova formulazione). Michielon, Borghezio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per favorire l'attuazione della legge e garantirne l'efficacia, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, predispone un monitoraggio degli spazi e dei locali idonei per lo svolgimento di attività lavorative e/o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali.

5. 2. Michielon, Borghezio.

(A.C. 5967 - sezione 6)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5967 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di lire 9.000 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni

degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando, per lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e per lire 5.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: delle proiezioni degli stanziamenti iscritti con le seguenti: dello stanziamento iscritto.

6. 1. La Commissione.

(A.C. 5967 - Sezione 7)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5967;

valutato che il medesimo è finalizzato ad includere nel novero dei soggetti svantaggiati ai fini degli incentivi per l'occupazione anche i detenuti e gli internati;

ricordato che, durante l'esame presso la Commissione di merito, il sottosegretario di Stato per la giustizia Corleone ha affermato che « il Governo guarda con estremo favore a tali iniziative parlamentari »;

preso atto dunque della strada intrapresa dalla maggioranza governativa, a sostegno del reinserimento nella società e nel mondo del lavoro di soggetti disadattati;

considerato che il Governo non ha ancora trasmesso la relazione tecnica richiesta dalla Commissione Bilancio il 25 maggio 1999 per la quantificazione degli effetti finanziari di una proposta di legge simile, recante incentivi fiscali per favorire l'occupazione di soggetti disadattati e finalizzata appunto a favorire il reinserimento nel mondo lavorativo dei soggetti disadattati a causa di assunzione di stupefacenti e/o di sostanze alcoliche, che abbiano partecipato all'opera di preven-

zione e recupero presso i SERT e che da quelle strutture siano dichiarati « idonei » al lavoro;

tenuto conto altresì che sulla citata proposta di legge si è manifestato un ampio consenso delle forze politiche ed un sostanziale consenso anche da parte del rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha auspicato l'estensione anche ai rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;

impegna il Governo

ad inviare tempestivamente la relazione tecnica per la quantificazione degli effetti finanziari della proposta di legge n. 4791. **9/5967/1.** Covre, Michielon.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 - Compatibilità del nuovo sistema di telefonia mobile con la tutela dell'ambiente e la salute dei cittadini)

PAISSAN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'assegnazione in Italia delle licenze Umts, il sistema di telefonia mobile della terza generazione, sarà prossimamente oggetto di una gara gestita da un Comitato dei Ministri da Lei presieduto;

della gara per l'Umts si parla in questi giorni esclusivamente riguardo alla questione dei costi delle licenze e non si considera il problema dell'ambiente e della salute dei cittadini;

i nuovi telefonini non useranno le antenne dei Gsm, ma avranno bisogno di propri apparati, con il rischio evidente di un'altra giungla di antenne;

il decreto ministeriale n. 381 del 1998, « Regolamento recante le norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana », fissa « i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici »;

ad avviso dell'interrogante è necessario garantire, fin dalla definizione delle condizioni della gara per le licenze, la salute dei cittadini, la protezione dell'ambiente, del territorio, dei beni architettonici, del paesaggio in ordine all'inquinamento elettromagnetico e all'invasività degli impianti;

occorre l'intervento del Governo fin da ora per evitare il rischio che il tutto vada a gravare sulle regioni e sui comuni

al momento della scelta dei siti e della collocazione degli impianti, con prevedibili proteste dei cittadini —:

quali reti userà l'operatore Umts dal momento che, secondo quanto stabilito, dovrà essere scelto tra coloro che non gestiscono oggi una rete Gsm e se questi dovrà realizzare una propria autonoma rete di antenne in aggiunta a quelle ora esistenti e se il Presidente del Consiglio non ritenga necessario adottare da subito degli indirizzi precisi sulla scelta dei siti e della collocazione degli impianti per garantire, fin dalla definizione delle condizioni della gara per le licenze, la protezione della salute dei cittadini, dell'ambiente, del territorio, dei beni architettonici e del paesaggio. (3-05668)

(23 maggio 2000)

(Sezione 2 - Interventi per garantire la sicurezza delle imprese nel Mezzogiorno)

SCOZZARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la questione dello sviluppo economico nel Mezzogiorno trova, in alcuni casi, il limite della sicurezza nel territorio, sicurezza a volte resa precaria dalla presenza delle organizzazioni criminali variamente denominate (mafia, n'drangheta, Sacra Corona...);

a questi tradizionali problemi, negli ultimi anni, si è aggiunta la questione della criminalità, anch'essa organizzata, che de-

riva dalla presenza di forti flussi di immigrazione, in particolare in Puglia ed in Sicilia —:

quale sia lo stato di attuazione del piano di controllo e sicurezza cofinanziato dai fondi della Comunità europea e quali misure di sicurezza stia adottando il Governo per garantire la sicurezza degli imprenditori e delle aree industriali nelle quali si stanno insediando le aziende che hanno ottenuto i finanziamenti del contratto d'area, dei patti territoriali e degli altri strumenti di concertazione.

(3-05669)

(23 maggio 2000)

(Sezione 3 - Valutazione del Governo circa la fuga di notizie verificatesi sull'inchiesta per l'omicidio del professor Massimo D'Antona)

CHERCHI, LEONI e BIELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

gravi fughe di notizie si sono verificate sull'inchiesta che la procura della Repubblica di Roma sta conducendo sull'assassinio del professor Massimo D'Antona;

queste fughe di notizie e le aspre polemiche che ne sono seguite hanno condizionato il lavoro degli investigatori —:

quali siano le valutazioni del Governo in merito a fughe di notizie così gravi su una indagine così delicata e quali iniziative siano state intraprese per evitarne il ripetersi e individuare i responsabili. (3-05670)

(23 maggio 2000)

(Sezione 4 - Riordino dell'anagrafe dei cittadini residenti all'estero)

PISANU, VITO, GARRA, PRESTIGIACOMO, ALESSANDRO RUBINO, TARDITI,

BECCHETTI, BERTUCCI, DONATO BRUNO, COSENTINO, DI LUCA, FRAU, LEONE, MISURACA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legge n. 111/2000 prevede due nuove cause di cancellazione dalle liste elettorali, e cioè: l'irreperibilità per inesistenza dell'indirizzo estero e l'irreperibilità per mancato recapito delle cartoline avviso;

ancora, la cancellazione è un atto gravissimo perché comporta di fatto una perdita temporanea, ma irrimediabile, dell'elettorato attivo fuori dai casi previsti dall'articolo 48 della Costituzione;

infine, in tale articolo la legge costituzionale n. 1/2000 ha introdotto la nuova disposizione secondo cui « la legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività —:

cosa intenda fare, in concreto e da adesso, affinché sia eliminato il marasma esistente nell'Aire e gli italiani residenti all'estero siano messi nella condizione effettiva di poter votare, senza dover pagare incolpevolmente le inadempienze dello Stato. (3-05671)

(23 maggio 2000)

(Sezione 5 - Intendimenti del Governo circa l'impostazione del prossimo documento di programmazione economico-finanziaria)

TESTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il programma del Governo prevede la continuità del risanamento della finanza pubblica italiana, grazie agli interventi realizzati negli ultimi otto anni, senza compromettere lo sviluppo economico, che sta producendo i primi risultati anche sul piano occupazionale;

sussistono notevoli elementi di preoccupazione, in relazione agli aumenti dei prezzi al consumo, alla debolezza dell'euro, al possibile aumento dei tassi d'interesse, alla tenuta della spesa pubblica soprattutto sul fronte della spesa sanitaria e delle regioni;

l'opposizione propone in Parlamento e nel Paese programmi in campo economico, che produrrebbero discriminazione del mezzogiorno, aumento del deficit pubblico, caduta della fiducia dei mercati e dei partners comunitari verso l'Italia, aumento dell'inflazione;

è necessario ridurre il debito pubblico, anche al fine di attenuare le conseguenze negative di un aumento dei tassi d'interesse sull'euro —:

se il Governo intenda impostare nel Dpef interventi per la riduzione del prelievo fiscale e incentivare la piccola e media impresa, sostenendo le attività produttive e l'occupazione soprattutto nel mezzogiorno, se intenda agire contro l'inflazione, utilizzando in modo incisivo la liberalizzazione delle tariffe dei principali servizi pubblici e se intenda destinare alla riduzione del debito pubblico i proventi per l'assegnazione delle licenze per l'Umts.

(3-05672)

(23 maggio 2000)

(Sezione 6 – Iniziative per il miglioramento della situazione carceraria in Italia)

MANZIONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la situazione carceraria nel nostro Paese è divenuta esplosiva come testimoniano i tremendi fatti di Sassari;

l'attuale popolazione carceraria, pari a circa 54 mila persone, è composta per circa il 28 per cento da stranieri, dato questo che indurrebbe ad una attenta ri-

flessione sulla politica dell'immigrazione e sulla funzione di supplenza sociale (ricettacolo degli emarginati) che viene delegata agli Istituti di pena, specialmente se rapportata anche ai tossicodipendenti;

le strutture carcerarie, poi, sono obsolete ed inadeguate, costringendo anche gli agenti di polizia penitenziaria, oltre che i detenuti, ad un regime di vita assurdo e bestiale —:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare e se non appaia opportuna una riflessione sulle norme che regolano l'immigrazione in Italia e sulla funzione che viene oggi delegata alle strutture carcerarie.

(3-05673)

(23 maggio 2000)

(Sezione 7 – Affidamento ad autorità civili del coordinamento e della direzione del dipartimento di pubblica sicurezza)

GRIMALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la recente legge 31 marzo 2000, n. 78, « Delega al governo in materia di riordino delle Forze Armate, Corpo forestale, Guardia di finanza e Polizia di Stato », all'articolo 1 stabilisce che l'Arma dei Carabinieri dipende dal Ministro dell'interno ed al successivo articolo 10 conferisce al Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, attraverso il Dipartimento della pubblica sicurezza, l'esercizio delle funzioni di coordinamento e di direzione delle Forze di polizia, ricalcando l'impianto della legge n. 121 del 1981, meglio nota come legge di riforma della Polizia;

nell'attuale fase di definizione dei decreti delegati, di cui alla legge delega sopra citata, è assolutamente da escludere, da parte delle autorità preposte, una interpretazione della stessa che comporti il coinvolgimento nelle funzioni direttive del

Dipartimento della pubblica sicurezza di forze diverse dalla Polizia di Stato, eludendo così l'impianto della legge n. 121 del 1981, meglio nota come riforma della Polizia di Stato —

se il Governo, nell'attuazione della delega, come già previsto dalla legge n. 121 del 1981 e dalla successiva legge delega n. 78 del 2000, affiderà comunque, sia in sede nazionale che in sede locale, il coordinamento e la direzione del Dipartimento di pubblica sicurezza all'autorità civile.

(3-05674)

(23 maggio 2000)

(Sezione 8 - Dichiarazione del ministro del tesoro circa gli effetti della spesa regionale sul risanamento dei conti pubblici)

COVRE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro del tesoro Vincenzo Visco, a Stresa, in occasione dell'incontro con gli esperti italiani e stranieri di coordinamento fiscale nell'Unione europea, ha dichiarato che il mancato risanamento dei conti pubblici è messo in discussione da un'eccessiva spesa perpetrata da parte delle regioni;

si ricorda che i trasferimenti dallo Stato alle regioni sono nel corso degli ultimi anni sempre minori —:

se non ritenga incredibile tale dichiarazione e, in caso contrario, se non ritenga di informarci sulla base di quali elementi il suddetto Ministro abbia fatto tale valutazione. (3-05675)

(23 maggio 2000)

(Sezione 9 - Svolgimento della «giornata dell'orgoglio omosessuale» a Roma)

SELVA, MANTOVANO e ARMAROLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

non è in discussione il principio della libertà di manifestare il proprio pensiero ma soltanto il fatto della data e del luogo dove la manifestazione internazionale del cosiddetto «*gay pride*», orgoglio omosessuale, sono stati fissati —:

quale sia la posizione del Governo in ordine alla richiesta da più parti avanzata da centinaia di migliaia di messaggi al sindaco di Roma e ad altre autorità, richiesta ribadita ufficialmente anche dal presidente della regione Lazio, per il rinvio all'anno prossimo o in altra sede di tale manifestazione, che viene a coincidere, secondo il programma fissato, nell'anno del Giubileo e nella città in cui si trova anche la sede del Vaticano. (3-05676)

(23 maggio 2000)